Accordo operativo di allacciamento con GRD/GCE/GSC per reti di distribuzione / Centarali / reti elettriche di sistemi vicini direttamente collegate alla rete di trasmissione

tra

Swissgrid SA

Bleichemattstrasse 31, casella postale, CH-5000 Aarau

- di seguito «Swissgrid» -

e

[Nome secondo l'iscrizione nel registro di commercio]

[Indirizzo di domicilio secondo l'iscrizione nel registro di commercio]

- di seguito il/la «GRD/GCE/GSC» o la «Partner contrattuale» -

indicata singolarmente come «Parte» e congiuntamente come «Parti»,

viene concluso il seguente Accordo operativo di allacciamento:

- di seguito l'«Accordo» -

swissgrid

Indice

1	**Premesse**	**3**
2	**Termini e definizioni**	**4**
3	**Oggetto dell'accordo e componenti**	**4**
3.1	Oggetto dell'accordo	4
3.2	Componenti dell'accordo	4
3.3	Rapporto con ulteriori accordi tra le Parti (in particolare con l'«Accordo operativo GRD/GCE/GSC»)	4
3.4	Raccomandazioni di settore e norme	4
4	**Confini di gestione operativa, sorveglianza e comando nonché ambiti VE nell'esercizio della rete**	**5**
5	**Scambio strutturato di informazioni, dati e segnali**	**5**
5.1	Punti di contatto	5
5.2	Modifiche e adeguamenti negli impianti	5
5.3	Schema unifilare dei campi di allacciamento della Partner contrattuale	5
5.4	Schema unifilare NE1	5
5.5	Segnali rilevanti per l'esercizio	5
5.6	Segnali di notifica e di allarme	6
6	**Istruzione di esercizio**	**6**
7	**Ruolo dei centri di comando degli impianti**	**6**
8	**Responsabilità e disposizioni finali**	**6**
8.1	Durata dell'accordo, disdetta e abrogazione degli accordi precedenti	6
8.1.1	Durata dell'accordo	6
8.2	Modifiche, requisito della forma scritta	7
8.3	Numero di esemplari	7

1 Premesse

(1) In qualità di società nazionale di rete, Swissgrid garantisce un esercizio non discriminatorio, affidabile ed efficiente della rete di trasmissione svizzera (RT) quale base essenziale per la sicurezza dell'approvvigionamento della Svizzera (art. 20 cpv. 1 della legge sull'approvvigionamento elettrico [LAEl, RS 734.7]). A tal fine Swissgrid dipende dal coordinamento con i gestori degli impianti collegati alla RT (cfr. art. 8 cpv. 1 e cpv. 1bis LAEl). La collaborazione alle interfacce tra Swissgrid, in qualità di gestore della rete di trasmissione (GRT), e i gestori degli impianti collegati alla RT è centrale per tale coordinamento.

(2) La base contrattuale centrale per la collaborazione alle interfacce tra le Parti è costituita dall'«Accordo operativo con GCE/GRD/GSC per centrali elettriche, reti di distribuzione e gestori di sistemi limitrofi direttamente collegati alla rete di trasmissione» («Accordo operativo GCE/GRD/GSC») concluso con i rispettivi gestori, compresi i relativi allegati (in particolare l'allegato «Manuale delle interfacce per la gestione operativa»). L'«Accordo operativo GCE/GRD/GSC» e in particolare il suo allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa» contengono i principi concordati dalle Parti per la definizione dei confini di gestione operativa, sorveglianza e comando nonché la conseguente delimitazione delle responsabilità. Il presente Accordo specifica ulteriormente tali principi e stabilisce le relative delimitazioni per ciascuna sottostazione. All'interno delle sottostazioni, i confini di gestione operativa, sorveglianza e comando sono definiti in modo specifico per ogni campo di un impianto di manovra della rete di trasmissione, delle reti di distribuzione, delle centrali elettriche e dei sistemi confinanti.

(3) A seguito della revisione totale dell'«Accordo operativo GCE/GRD/GSC», entrata in vigore il 1° gennaio 2026, anche il presente Accordo è stato rielaborato in ragione delle relative interdipendenze. Nell'ambito della rielaborazione sono state apportate modifiche sostanziali in determinati punti, in particolare riguardo alla struttura contrattuale (contratto principale e allegato, riferimenti alle regole dell'«Accordo operativo GCE/GRD/GSC» e ai suoi allegati) e ai partner contrattuali (cambio di paradigma). Il presente Accordo viene ora concluso esclusivamente con i gestori delle centrali elettriche, delle reti di distribuzione e dei sistemi confinanti. Per ampie parti del presente Accordo si può pertanto rinviare all'«Accordo operativo GCE/GRD/GSC». Le Parti mirano a concludere un accordo per ciascun gestore di impianti collegati alla RT e a includere come componenti contrattuali le sottostazioni oggetto del presente Accordo. I confini concreti di gestione operativa, sorveglianza e comando da concordare per la rispettiva sottostazione vengono definiti per ciascun partner nel relativo allegato al presente Accordo. I centri di comando degli impianti di volta in volta competenti firmano gli allegati relativi alla sottostazione o alle sottostazioni di loro competenza. L'Accordo viene inoltre concluso esclusivamente tra un gestore di impianti collegati alla RT e Swissgrid (accordo bilaterale, a differenza degli accordi multilaterali finora pure esistenti).

(4) Il passaggio dai precedenti accordi operativi di allacciamento al presente Accordo può avvenire gradualmente; ciò significa che il presente Accordo, riveduto e allineato alle disposizioni contenutistiche dell'«Accordo operativo GCE/GRD/GSC», può inizialmente essere concluso anche solo per singole sottostazioni. A lungo termine l'obiettivo è che esista soltanto il presente Accordo e che tutte le sottostazioni della Partner contrattuale siano elencate nel nuovo Accordo, con il rispettivo allegato disponibile per ciascuna di esse (negoziato con i rispettivi centri di comando degli impianti e controfirmato da questi ultimi).

(5) In tale contesto, e in particolare sulla base del rispettivo «Accordo operativo GCE/GRD/GSC» e dei suoi allegati, le Parti convengono quanto segue:

2 Termini e definizioni

(1) I termini utilizzati nel presente Accordo (compresi i relativi allegati), nella misura in cui non siano definiti nel presente Accordo, sono impiegati conformemente alle definizioni di volta in volta vigenti nella LAEl, nell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl, RS 734.71) e nel Glossario delle regole del mercato svizzero dell'elettricità. Il Glossario è pubblicato nella versione di volta in volta vigente sul sito web dell'AES (www.strom.ch) e può essere consultato in tale sede. Per i termini non disponibili in italiano, fanno fede le definizioni contenute nelle versioni tedesca e francese del Glossario delle regole del mercato svizzero dell'elettricità.

3 Oggetto dell'accordo e componenti

3.1 Oggetto dell'accordo

(1) Il presente Accordo operativo di allacciamento disciplina i confini di gestione operativa, sorveglianza degli impianti e comando degli impianti per le sottostazioni comprese negli allegati al presente Accordo e concretizza, in singoli punti, le responsabilità e i processi per l'esercizio della rete nonché le responsabilità tra Swissgrid, da un lato, e la Partner contrattuale, dall'altro, nelle sottostazioni per le quali le delimitazioni, le responsabilità e le informazioni specifiche sono disciplinate in un allegato al presente Accordo (cfr. cifra 3.2 (1)).

3.2 Componenti dell'accordo

(1) L'accordo è costituito dal presente documento contrattuale, dall'allegato «Panoramica delle sottostazioni contemplate dalla presente ABV», nonché dagli allegati specifici «Delimitazioni, responsabilità e informazioni specifiche» delle sottostazioni ivi elencati, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

(2) Nella misura in cui vi siano discrepanze tra i documenti, questi devono essere interpretati, per quanto possibile, in modo da evitare contraddizioni. In caso di contraddizioni, gli allegati «Delimitazioni, responsabilità e informazioni specifiche» prevalgono sul presente documento contrattuale.

3.3 Rapporto con ulteriori accordi tra le Parti (in particolare con l'«Accordo operativo GRD/GCE/GSC»)

(1) Con il presente Accordo, le Parti — con il coinvolgimento del rispettivo centro di comando degli impianti — attuano o concretizzano le disposizioni dell'«Accordo operativo GRD/GCE/GSC» per gli impianti interessati della rispettiva sottostazione. Nel suo ambito di applicazione, il presente Accordo prevale sulle disposizioni del rispettivo «Accordo operativo GRD/GCE/GSC» e dei relativi allegati (principio di specialità).

(2) Il presente Accordo si basa sui principi e sugli accordi stabiliti nell'«Accordo operativo GRD/GCE/GSC», inclusi i relativi allegati. Qualora le Parti non adottino disposizioni nel presente Accordo per un determinato ambito regolatorio, si applica la disciplina contenuta nell'«Accordo operativo GRD/GCE/GSC» e nei relativi allegati.

3.4 Raccomandazioni di settore e norme

(1) Le Parti tengono inoltre conto delle raccomandazioni di settore pertinenti, dello stato attuale della tecnica e delle norme nazionali e internazionali riconosciute, di volta in volta vigenti. Qualora singole disposizioni ivi contenute si rivelino non appropriate, ciascuna Parte può discostarsene in casi motivati; ciò vale anche per i rinvii contenuti nel presente Accordo alle raccomandazioni di settore e ai relativi allegati. In caso di eventuali contraddizioni, il presente Accordo prevale in ogni caso.

4 Confini di gestione operativa, sorveglianza e comando nonché ambiti VE nell'esercizio della rete

(1) Negli allegati al presente Accordo sono definiti i confini di gestione operativa, sorveglianza e comando nonché gli ambiti di autorizzazione di disposizione (ambiti VE) tra Swissgrid e la Partner contrattuale.

5 Scambio strutturato di informazioni, dati e segnali

5.1 Punti di contatto

(1) Le Parti si scambiano reciprocamente i propri punti di contatto secondo l'allegato «Punti di contatto» all'«Accordo operativo GRD/GCE/GSC».

5.2 Modifiche e adeguamenti negli impianti

(1) Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare modifiche e adeguamenti negli impianti almeno tre mesi prima della messa in servizio degli impianti o delle parti di impianto interessati e ad aggiornare di conseguenza l'allegato specifico per sottostazione (cfr. allegato specifico per sottostazione «Delimitazioni, responsabilità e informazioni specifiche»).

5.3 Schema unifilare dei campi di allacciamento della Partner contrattuale

(1) Negli allegati al presente Accordo viene definito lo «Schema unifilare dei campi di allacciamento» applicabile per ciascuna sottostazione (cfr. allegato specifico per sottostazione «Delimitazioni, responsabilità e informazioni specifiche»).

5.4 Schema unifilare NE1

(1) Swissgrid si impegna a mettere a disposizione della Partner contrattuale, a titolo informativo, gli schemi unifilari NE1 che comprendono i campi NE1 e tutti i campi di allacciamento di tutti i richiedenti l'allacciamento, nonché a informare la Partner contrattuale in merito a modifiche e adeguamenti prima della messa in servizio degli impianti modificati o adeguati (NE1) e a trasmetterle gli schemi unifilari NE1 aggiornati. Gli schemi unifilari NE1 sono condivisi esclusivamente a titolo informativo e non costituiscono parte integrante del presente Accordo.

(2) Swissgrid è autorizzata a mettere a disposizione di altri gestori di impianti collegati alla RT gli schemi unifilari NE1 scambiati a titolo informativo. La Partner contrattuale è autorizzata a mettere a disposizione a titolo informativo gli schemi unifilari NE1 ai rispettivi centri di comando degli impianti interessati per la sottostazione in questione nonché ad altri partner nella rispettiva sottostazione, a condizione che questi accettino di rispettare le disposizioni di riservatezza contenute nell'«Accordo operativo GRD/GCE/GSC».

5.5 Segnali rilevanti per l'esercizio

(1) Prima di eseguire manovre, le Parti devono tenere conto dei segnali rilevanti per l'esercizio del campo di allacciamento all'impianto di manovra Swissgrid.

(2) Questi segnali rilevanti per l'esercizio non sono standardizzati, bensì vengono utilizzati secondo le esigenze della Partner contrattuale e possono variare anche da una sottostazione all'altra. I segnali rilevanti per l'esercizio validi per la specifica sottostazione sono indicati nel rispettivo allegato specifico per sottostazione del presente Accordo. Il manuale AES « Technische Spezifikationen für die Schutz- und Leittechnik-Schnittstellen von Transformatoren zum Übertragungsnetz (Specifiche tecniche per le interfacce della protezione e del controllo dei trasformatori verso la rete di trasmissione)» funge da riferimento tecnico al quale la Partner contrattuale deve orientarsi. Se necessario, Swissgrid definisce i segnali rilevanti per l'esercizio con i centri di comando degli impianti di volta in volta competenti per la sottostazione concreta e coinvolge la Partner contrattuale interessata. Swissgrid è autorizzata a comunicare a titolo informativo gli accordi raggiunti sia alla rispettiva Partner contrattuale sia alle altre Parti interessate nella sottostazione in questione.

5.6 Segnali di notifica e di allarme

(1) I segnali di notifica e di allarme relativi a impianti utilizzati congiuntamente nonché a impianti che, pur essendo utilizzati da una sola Parte, presentano stati e disponibilità di interesse per l'altra o le altre Parti, sono trasmessi dalla rispettiva Parte all'altra o alle altre Parti a titolo puramente informativo.

(2) Il trattamento dei segnali di notifica e di allarme è disciplinato nel rispettivo allegato specifico per sottostazione del presente Accordo.

6 Istruzione di esercizio

(1) Per tutti i lavori o le misure nell'ambito dei quali si verificano scostamenti dal relativo allegato specifico per sottostazione «Delimitazioni, responsabilità e informazioni specifiche» (tra l'altro a seguito di messe fuori servizio), le Parti concordano un'istruzione di esercizio per la durata dei lavori o delle misure. Il contenuto essenziale di tale istruzione è costituito dagli adeguamenti necessari (eventualmente per ciascuna fase) dei confini di gestione operativa, sorveglianza e comando disciplinati nell'allegato specifico per sottostazione. Per la durata ivi definita, in caso di contraddizioni le corrispondenti istruzioni di esercizio per una sottostazione prevalgono sull'allegato specifico per sottostazione «Delimitazioni, responsabilità e informazioni specifiche».

(2) In caso di istruzione di esercizio, Swissgrid dirige le negoziazioni per l'impianto interessato e si coordina in particolare con i centri di comando degli impianti interessati.

7 Ruolo dei centri di comando degli impianti

(1) Il rispettivo centro di comando degli impianti deve, prendendo atto e assumendo i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo e dal relativo allegato, sottoscrivere anch'esso l'allegato o gli allegati pertinenti. Gli allegati acquistano validità solo con la sottoscrizione da parte dei centri di comando degli impianti competenti. Qualora il centro di comando dell'impianto coincida con la parte contraente, non è necessaria la firma del centro di comando dell'impianto.

(2) Swissgrid coinvolge anche i centri di comando degli impianti interessati per la sottostazione concreta nella negoziazione e finalizzazione degli allegati al presente Accordo.

8 Responsabilità e disposizioni finali

(1) Per quanto riguarda la responsabilità e le disposizioni finali, si applicano le corrispondenti disposizioni dell'«Accordo operativo GRD/GCE/GSC». Sono fatte salve eventuali disposizioni divergenti contenute nel presente Accordo e nei relativi allegati.

8.1 Durata dell'accordo, disdetta e abrogazione degli accordi precedenti

8.1.1 Durata dell'accordo

(1) Il presente Accordo entra in vigore il [DATA] ed è concluso a tempo indeterminato.

(2) Si rinvia alle regole di disdetta della rispettiva BV.

(3) Con l'entrata in vigore del presente Accordo, tutti gli accordi precedenti e i relativi allegati che riguardano il presente contenuto contrattuale sono abrogati e sostituiti dal presente Accordo, a condizione che i corrispondenti accordi precedenti riguardino sottostazioni comprese nel presente Accordo e per le quali sia stato concordato un allegato ai sensi della cifra 3.2 (1). Per le altre sottostazioni, gli accordi separati esistenti e i relativi allegati continuano a valere parallelamente al presente Accordo senza modifiche.

8.2 Modifiche, requisito della forma scritta

(1) Le modifiche e/o integrazioni dell'Accordo, compresa la presente disposizione stessa, nonché degli allegati richiedono la forma scritta.

(2) Le modifiche dell'Accordo vengono effettuate conformemente alla cifra «Modifica di un contratto di settore» del documento di volta in volta vigente «Processo generale di modifica dei contratti di settore». Il documento può essere consultato sul sito web di Swissgrid (www.swissgrid.ch).www.swissgrid.ch

(3) Il rispettivo allegato al presente Accordo viene adeguato separatamente, in caso di modifiche o integrazioni, come segue:

(a) Gli allegati di cui alla cifra 3.2 (1) del presente Accordo:

(i) conformemente alla cifra «Modifiche degli allegati», capoverso «Secondo processo di modifica», del documento di volta in volta vigente «Processo generale di modifica dei contratti di settore», per quanto riguarda le prescrizioni sui dati da fornire,

(ii) oppure «bilateralmente» da parte della Partner contrattuale conformemente alla cifra «Modifiche degli allegati», capoverso «Bilaterale», del documento di volta in volta vigente «Processo generale di modifica dei contratti di settore», per quanto riguarda i dati veri e propri.

(4) La versione modificata o integrata dell'Accordo, rispettivamente dell'allegato, sostituisce la versione precedente.

8.3 Numero di esemplari

(1) Il presente Accordo viene redatto e sottoscritto complessivamente in [..] esemplari.

(2) I rispettivi allegati specifici per sottostazione al presente Accordo vengono redatti nello stesso numero di esemplari del numero delle Parti firmatarie del relativo allegato.

Swissgrid SA

Luogo/data

Nome: [Persona di rango superiore]

Funzione: [Funzione]

Nome: [Persona competente]

Funzione: [Funzione]

[Nome del partner contrattuale]

Luogo/data

Nome: [Nome]

Funzione: [Funzione]

Nome: [Nome]

Funzione: [Funzione]